



Professionisti Associati
Prato

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Prato, 13 Gennaio 2025

Lettera informativa n. 2/2025

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI SULLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE

La Riforma del sistema sanzionatorio introdotta con il D.Lgs. 87/2024 ha previsto una nuova disciplina nell'ambito delle **cessioni intracomunitarie di beni con trasporto** o spedizione **a cura del cessionario** al fine di armonizzare il sistema sanzionatorio tra le operazioni intracomunitarie e le esportazioni indirette.

La principale novità riguarda il **termine di ricezione dei beni**: per le cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità IVA, i beni trasportati o spediti dal cessionario devono giungere nello Stato membro UE di destinazione **entro 90 giorni** dalla consegna.

Se il trasporto o la spedizione del bene al di fuori della UE non avvenga nel medesimo termine di novanta giorni, si applica la medesima **sanzione**, ovverosia il **50% dell'IVA non applicata**, prevista per il caso della cessione all'esportazione "indiretta".

È possibile evitare la sanzione attraverso la **regolarizzazione** della fattura e versando l'IVA dovuta **entro i 30 giorni successivi** al decorso del termine di 90 giorni.

La **decorrenza** della nuova disciplina è prevista per le cessioni intracomunitarie il cui termine di 90 giorni è decorso dopo il 1° settembre 2024 (e perciò con termine per regolarizzare, prima scadenza, il prossimo 28 gennaio 2025).



Professionisti Associati
Prato

Ricordiamo altresì che negli scambi intra UE uno dei temi che, da moltissimo tempo, genera le maggiori difficoltà pratiche è la **raccolta della documentazione di prova** dell'avvenuto trasporto della merce a destinazione del cliente in uno Stato membro diverso da quello di partenza dei beni, specialmente quando il trasporto è a cura del cessionario.

Da qui l'importanza di adottare un **sistema di gestione documentale** che consenta la rapida reperibilità e conservazione dell'adeguata documentazione che dimostri l'arrivo dei beni nel paese di destinazione, come previsto dal Regolamento UE 282/2011; all'interno di tale documentazione si segnalano le **dichiarazioni** scritte da parte dell'acquirente e allegate in bozza alla presente.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Professionisti Associati